



Comune di Caltanissetta

Ordinanza del Sindaco n° 18 del 02/05/2022

Riferita alla Proposta N. 24

DIREZIONE 2 - LAVORI PUBBLICI - LL.PP. - SUAP - MANUTENZIONI - AMBIENTE -
RANDAGISMO

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE
AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI
DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE ---**

IL SINDACO

Considerato che con l'approssimarsi della stagione estiva è necessario regolare l'attività di conduzione dei suoli agricoli e delle aree verdi, al fine di mitigare il rischio di incendi, e disciplinare le modalità di ripulitura dei suoli da vegetazione spontanea, sterpaglie e materiali infiammabili;

Ritenuto necessario intervenire, quale Autorità territoriale di protezione civile ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018 ("Codice della Protezione Civile"), con un provvedimento volto alla tutela della pubblica incolumità, atteso che per quanto espresso, la mancata esecuzione degli interventi di manutenzione delle aree verdi comunque destinate, esalta il rischio di incendio durante la stagione estiva, ormai prossima, prefigurando quindi la possibilità del verificarsi di un evento emergenziale di protezione civile di cui all'art. 7 del detto D.Lgs. n. 1 del 2/1/2018;

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, che prevede quanto segue: *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*

Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;

Visto l'art. 1 - comma 5 – dell'O.P.C.M. n. 3606 del 28/8/2007;

Visto l'art. 182 comma 6-bis del D.Lgs 152/2006, introdotto dall'art. 14 – comma 8 della Legge 116/2014 di conversione del D.L. n. 91 del 24/6/2014, che recita: *Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la*

facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Visto il vigente strumento urbanistico, approvato dall'Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005;

Vista la definizione dell'ISTAT di "centro abitato", tratta dalla *Descrizione dei dati geografici e delle variabili censuarie per sezione di censimento Anni 1991, 2001, 2011*, disponibile nel suo sito istituzionale e che di seguito si ritrascrive: "Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l'esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell'attività stagionale presentino i requisiti del centro."

Visto il Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010;

Vista la definizione di *METRO STERO*: l'unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;

Vista la nota del gestore della Rete Ferroviaria Italiana RFI - Direzione Operativa Infrastrutture – Unità Territoriale di Caltanissetta prot. n. 628/2021 pervenuta in protocollo al n. 139374 del 16/11/2021, con la quale si segnalava la frequente mancata osservanza da parte dei proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. n. 753/1980 contenente la "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio", con particolare riferimento alle prescrizioni di cui agli articoli 42, 44, 47, 52, 55, 56 del citato decreto.

Ritenuto che il mancato rispetto delle norme di manutenzione e gestione dei suoli agricoli di cui citato D.P.R. n. 753/1980, segnatamente gli articoli 52, 55 e 56 della detta norma. oltre a costituire pregiudizio per la sicurezza della circolazione ferroviaria, è causa di pericolo sotto il profilo della prevenzione incendi anche in considerazione che dal transito dei vettori possono scaturire faville che potenzialmente sono causa di innesco di fuochi;

Vista la direttiva sulle attività da porre in essere per la prevenzione e il contrasto del rischio incendi boschivi e di interfaccia del Dipartimento Regionale Protezione Civile – Direzione Generale prot. n. 20310/DG/DRPC Sicilia del 26/4/2018;

Vista la nota di questo Comune prot. n. 57059 del 22/4/2022 con la quale la bozza della presente ordinanza è stata anticipata al Prefetto di Caltanissetta;

EMANA LA SEGUENTE ORDINANZA

Articolo 1 - Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, si intende quanto segue:

Identificazione delle Aree Protette

- le aree protette sono quelle della Riserva Naturale Orientata “Monte Capodarso e valle dell’Imera meridionale” e della Riserva Naturale “Lago Sfondato”; sono altresì aree protette i Siti d’Interesse Comunitario (SIC) esistenti nel territorio comunale: area SIC “Rupe di Marianopoli” (codice ITA050009); area SIC “Lago Sfondato” (codice ITA050005); area SIC “Monte Capodarso e Valle del fiume Imera meridionale” (codice ITA050004);

Perimetrazione delle Aree Protette

- le perimetrazioni delle aree protette, di cui al punto precedente, sono quelle risultanti nei decreti regionali di istituzione e, relativamente alle riserve naturali, comprendono sia le aree di riserva, sia di pre-riserva;

Perimetrazione delle Aree Boscate

- le perimetrazioni delle aree boscate sono quelle che risultano nelle planimetrie ufficiali detenute dagli enti competenti, in primis l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta e l’Azienda Regionale Foreste Demaniali;

Definizione di Centro Abitato (definizione ISTAT)

- Aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) che costituiscono una forma autonoma di vita sociale e, generalmente, anche un luogo di raccolta per gli abitanti delle zone limitrofe in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, devono essere considerati come centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del centro;

Perimetrazione dell’Abitato Cittadino

- le perimetrazioni dell’abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara sono quelle delle Zone “A” e “B” con le rispettive sottozone, così come risultano nel vigente strumento urbanistico approvato dall’Assessorato Regionale Territorio Ambiente con D. Dir. n. 570 del 19/7/2005, ovvero delle aree del territorio comunale, anche con diversa destinazione urbanistica, che siano vicine, contigue o interne alle predette zone “A” e “B” e rispettive sottozone e che, sulla base degli elementi strutturali ed urbanistici che le caratterizzano, rientrano nella definizione di “centro abitato” dell’ISTAT;

Definizione di Metro Stero

- è l’unità di volume apparente (comprendente il legno e gli spazi vuoti) corrispondente ad una catasta delle dimensioni di un metro per un metro per un metro;

Articolo 2 – Obblighi di manutenzione dei suoli agricoli e delle aree verdi

Entro il 15 giugno del corrente anno, tutti i proprietari, possessori e conduttori di terreni, suoli, giardini ed aree verdi ovunque ubicati, anche all’interno dell’abitato cittadino, sono tenuti a mantenerli sgombri da vegetazione secca e residui legnosi ed hanno l’obbligo, entro la stessa data, di provvedere al decespugliamento ed alla ripulitura e messa a nudo dei soprassuoli, nonché alla rimozione dei residui vegetali, sterpaglie, foglie secche, tronchi, rami e materiali legnosi in genere, prodotti dai lavori in questione, nel rispetto della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti.

Ove per la conduzione della proprietà (sia essa un insediamento domestico o produttivo), sia necessario disporre di materiali solidi combustibili, sempreché siano destinati all’utilizzo, essi dovranno essere ben controllati e custoditi, sistemati ordinatamente in modo da occupare il minore spazio possibile ed a distanza da alberi e vegetazione ad alto sviluppo, da impianti di distribuzione dell’energia e da serbatoi di combustibile. L’area intorno dovrà essere mantenuta libera da qualsivoglia tipologia di materiali combustibili e da potenziali fonti di innesco di fuochi. Rimane

nella responsabilità del conduttore della proprietà adottare le ulteriori cautele, fermi restando gli obblighi discendenti dal D.P.R. n. 753/1980 per gli interventi manutentivi dei suoli prospicienti la rete ferroviaria, e gli obblighi discendenti dal D.P.R. n. 151/2011 per le speciali attività soggette al certificato prevenzione incendi.

E' vietato abbandonare sul terreno materiale infiammabile, sostanze combustibili, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso e/o incandescente, nonché accendere fuochi non controllati.

Articolo 3 – Disciplina della combustione di materiali agricoli

Nel Comune di Caltanissetta **è sempre vietato, durante tutto il corso dell'anno**, procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e puliture in loco, nelle seguenti aree del territorio:

- all'interno dell'abitato di Caltanissetta e del Villaggio Santa Barbara;
- all'interno dei boschi e delle aree protette;
- all'interno della fascia di rispetto dei boschi e delle aree protette di larghezza duecento metri misurata dai loro margini esterni;
- all'interno della fascia di cinquanta metri dalla rete ferroviaria, misurati in proiezione orizzontale dal piede del rilevato che funge da fondazione del binario;

Fermi restando i divieti indicati in precedenza, connessi alla zonizzazione urbanistica ed alla caratterizzazione ambientale del territorio e non alle condizioni climatiche o stagionali, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali **è sempre vietata** nell'intero territorio comunale nel periodo compreso tra il **15 giugno ed il 15 settembre dell'anno corrente**.

Nelle zone "C" e nelle relative sottozone secondo il vigente strumento urbanistico, purché esterne alle fasce di rispetto delle aree boscate, la combustione di residui vegetali, da effettuarsi sempre secondo i criteri già espressi (limitazioni di volume in ragione dell'ampiezza del fondo e di periodo dell'anno), è ammessa soltanto in idonei focolari protetti in punti del fondo distanti da reti di distribuzione dell'energia ed impianti connessi.

Nelle altre aree del territorio comunale esterne all'abitato, ai boschi ed alle aree protette, durante i periodi dell'anno nei quali la pratica è ammissibile per la normativa richiamata in preambolo, la combustione di materiali agricoli derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco è ammessa tassativamente in assenza di vento e nelle ore antimeridiane comprese tra l'alba e le 10:00 (dieci) del mattino, ovvero tra l'alba e le 11:00 (undici) del mattino soltanto nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, in parti del fondo agricolo preventivamente ben ripulite dalla vegetazione secca e distanti da reti di distribuzione dell'energia, da strade e da ferrovie.

E' nella diretta responsabilità dei proprietari e dei conduttori dei terreni, nonché degli esecutori materiali degli interventi di combustione dei residui vegetali, programmare attentamente le attività di accensione e controllo dei fuochi ed effettuare la necessaria vigilanza durante le operazioni, anche avvalendosi di collaboratori di fiducia competenti, adottando tutte le preventive precauzioni del caso per controllare i fuochi e limitare la possibilità che essi si estendano in maniera indesiderata o pericolosa.

Gli stessi proprietari, conduttori dei terreni ed esecutori materiali degli interventi di combustione dovranno accertare le previsioni meteorologiche in fase di programmazione dei lavori e le effettive condizioni al momento dell'esecuzione, prima di procedere al concreto avvio delle attività. Allo scopo si segnalano i seguenti siti istituzionali:

- Dipartimento Protezione Civile nazionale - www.protezionecivile.gov.it
- Dipartimento Regionale Protezione Civile - www.protezionecivilesicilia.it/it/
- Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano - www.sias.regione.sicilia.it

- Servizio Meteorologico Aeronautica Militare - www.meteoam.it

La combustione dei residui vegetali è ammessa soltanto per i materiali provenienti dal fondo ove è svolta l'attività, nella misura non superiore a tre *METRI STERI* al giorno per ogni ettaro di terreno, in piccoli cumuli, lontano da case abitate e da reti di distribuzione di energia elettrica e gas, avendo cura di prevedere il necessario per l'eventuale spegnimento urgente del fuoco (estintori, punti acqua etc.).

Non è ammessa la combustione di residui vegetali provenienti da altri fondi, ancorché vicini o contigui, anche se in totale siano di quantità minori del volume massimo indicato.

Articolo 4 – Disposizioni generali

Chiunque si accorga di incendi in corso, anche se nella fase iniziale, è tenuto a segnalarli ai numeri 115 dei Vigili del Fuoco, 1515 del Corpo Forestale e 0934/74.0.00 - 0934/56.50.45 (fax 0934/21743) del Comando Polizia Municipale.

Per quanto non espresso nel presente provvedimento si rimanda predetto Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, approvato ed adottato dal Comune con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 25/10/2010.

La Direzione II (LL.PP, Manutenzione, SUAPE) trasmette il presente provvedimento a:

- Prefettura di Caltanissetta;
- Questura di Caltanissetta, anche per l'inoltro alla Polizia Stradale e Ferroviaria;
- Comando Provinciale Carabinieri;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- A.S.P. Caltanissetta;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta;
- Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta;
- Genio Civile di Caltanissetta;
- A.N.A.S. - Direzione Regionale per la Sicilia;
- Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali;
- Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (ex Provincia Regionale di Caltanissetta);
- Dipartimento Regionale Protezione Civile;
- Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta;
- Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta;
- Ente gestore della riserva naturale orientata Monte Capodarso e Valle dell'Imera Meridionale (Italia Nostra);
- Ente gestore della riserva naturale Lago Sfondato (Legambiente);
- Gestore della Rete Ferroviaria Italiana RFI - Direzione Operativa Infrastrutture/Unità Territoriale di Caltanissetta;
- Tutte le Direzioni comunali, affinché sia inoltrato a tutti i Responsabili degli Uffici e dei Servizi interni e sia esposto in evidenza nelle aree aperte al pubblico.

Il Comando Polizia Municipale, nell'ambito delle attività istituzionali di controllo del territorio, vigilerà per l'osservanza della presente ordinanza, ove necessario avvalendosi dell'assistenza tecnica delle Direzioni LL.PP. e Urbanistica (Direzioni II e III).

L'Ufficio di Gabinetto del Sindaco promuove la divulgazione del presente provvedimento attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente per tutto il periodo estivo e, tramite l'Addetto Stampa, agli organi locali di informazione locale (TV, stampa, siti internet dedicati all'informazione).

Lo Sportello Unico Attività Produttive ed Edilizia (SUAPE), tramite l'Ufficio Agricoltura, provvede all'invio della presente ordinanza alle associazioni di categoria degli agricoltori e degli allevatori, nonché agli Enti con competenza specifica in agricoltura, con l'invito ad esporre il provvedimento presso le rispettive sedi e ad inoltrarlo agli interessati.

Ferme restando le eventuali competenze dirette in materia, al fine della divulgazione del presente provvedimento, tutti i destinatari indicati nell'elenco di cui sopra sono invitati ad inoltrarlo alle proprie emanazioni periferiche ed a renderlo pubblico attraverso l'esposizione nei propri punti informativi.

Ferme restando le sanzioni previste dall'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina dei fuochi controllati in agricoltura e per la mitigazione del rischio incendi di interfaccia, l'inosservanza alla presente ordinanza ed al predetto regolamento sarà segnalata alla competente Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i..

Si dà atto che in merito al presente atto non vi è conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.

Si dà atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 7 del 21/05/2019, il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, funzionario della Direzione II - "LL.PP., Manutenzione, SUAPE".

Il presente provvedimento sarà reso noto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line nel sito Istituzionale del Comune di Caltanissetta, e sarà altresì pubblicato, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/3/2016, nel sito istituzionale di questo Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Provvedimenti degli organi di indirizzo politico" – categoria "Ordinanze Sindacali".

Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario Regionale, rispettivamente entro 60 e 120 giorni a partire dal giorno successivo dall'avvenuta notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo.

IL SINDACO
Arch. Roberto Gambino

Avvertenze:

Ai sensi degli artt. 3 - quarto comma e 5 – terzo comma, della legge 7/8/1990 n. 241 e s.m.i., si avverte che il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bologna, Funzionario della Direzione II – LLPP e Manutenzione.

I soggetti titolari del potere sostitutivo del presente provvedimento sono:

- Per il Responsabile del procedimento, il Dirigente della II Direzione Ing. Giuseppe Tomasella; email ing.tomasella@comune.caltanissetta.it;
- Per il Dirigente della II Direzione, il Segretario Generale dell'Ente Dott. Raimondo Liotta - email segretariogenerale@comune.caltanissetta.it - giusta Det. Sind. n° 36 del 17/6/2020;

Contro il presente provvedimento è ammesso:

- Ricorso amministrativo in opposizione entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione o notificazione se prevista;

Ricorso giurisdizionale, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o dalla data di notificazione o comunicazione se prevista, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo (Legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, da proporre entro 120 giorni dalla data di scadenza di pubblicazione all'albo o alla data di notificazione o comunicazione se prevista (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Il Responsabile dell'atto:F.to Ing. Giuseppe Tomasella

Caltanissetta, 02/05/2022

Responsabile del Servizio
GAMBINO ROBERTO / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale



Comune di Caltanissetta

Parere Tecnico su proposta di Ordinanza Sindacale n° 24 del 28/04/2022

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

**OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI SUOLI AGRICOLI E DELLE
AREE VERDI E DISCIPLINA DELLA COMBUSTIONE DI MATERIALI AGRICOLI
DERIVANTI DA SFALCI, POTATURE E RIPULITURE ---**

Sulla presente proposta si esprime parere favorevole di Regolarita' Tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Caltanissetta, 02/05/2022

Il Dirigente - D.S. 12 del 11/02/2020
Tomasella Giuseppe / InfoCamere S.C.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale